



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 22 dell' 8 Settembre 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le Circolari n. 23, n.24 e n. 25 elaborate dal Centro Studi Tributari della L.N.D. che annullano e sostituiscono quelle pubblicate con C.U. n. 21 del 7 settembre 2023:

CIRCOLARE N. 23 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Entrata in vigore della riforma dello Sport - Lavoro sportivo - Le nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2023 - D.Lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 modificato, da ultimo, con il D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023;

CIRCOLARE N. 24 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Testo definitivo del D.Lgs. n.36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche ed integrazioni recate dal D.Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, dall'art. 16, commi 1, 2, e 2-bis D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n.14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe), dall'art. 41 del D.L. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023 e dall'art. 1 del D.Lgs. correttivo n. 120 del 29 agosto 2023;

CIRCOLARE N. 25 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Artt. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 122 del 29 agosto 2023, recante modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi nn. 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021;

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INATTIVITA' SOCIETA'

Preso atto della rinuncia allo svolgimento dei Campionati di propria competenza e relativa delibera di scioglimento da parte della sotto elencate società:

955805 A.S.D. IVAN CASTIGLIA F.A. di Reggio Calabria

si delibera l'esclusione della stessa dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.

Nei confronti della stessa viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C., pertanto tutti i calciatori tesserati con la suddetta società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

COPPA ITALIA

Modifiche al programma gare

Gara STILOMONASTERACE CALCIO = SPORTING CATANZARO LIDO del 10.09.2023 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "Giuseppe La Rocca" di Badolato, sito in Via Lungomare - Loc. Tiratore.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 23 -2023

**Oggetto: Entrata in vigore della riforma dello sport – Lavoro sportivo –
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2023 – D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021
modificato, da ultimo, con il D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023.**

Con il 1° luglio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni, così come previsto dalla riforma dello sport, recate dal D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, dall'art. 16 del D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14/2023, dall'art. 41 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n.12/2023 e dall'art. 1 del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023.

Si riassume, di seguito, la nuova disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, così come modificata dai successivi Decreti integrativi e correttivi sopra riportati.

Assumono particolare rilevanza le disposizioni relative alla disciplina del lavoro sportivo nell'area dello sport dilettantistico, recate dagli articoli 25 e seguenti, di cui si tratterà, in avanti, in modo dettagliato.

In ordine ai precedenti articoli è opportuno ricordare quanto segue:

L'art. 6 – Forma giuridica - stabilisce – **comma 1**- che le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere la forma di ASD priva di personalità giuridica e di ASD con personalità giuridica di diritto privato nonché la forma di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile; inoltre, sono enti sportivi dilettantistici anche gli enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 177, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021 e successive modificazioni. Agli enti del TS iscritti sia al RUNTS sia al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD - si applicano – **comma 2** - le disposizioni dello stesso Decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Il **comma 3** stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici si affiliano alle Federazioni Sportive Nazionali – FSN –, alle Discipline Sportive Associate – DSA – e agli Enti di Promozione Sportiva – EPS – anche paralimpici.

L'art. 7 – Atto costitutivo e statuto -dispone in ordine al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto nei quali devono essere previsti – **comma 1** -, tra l'altro, la denominazione, l'oggetto sociale con specifico riferimento - *lett. b)* - , **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione, l'assenza del fine di lucro**, le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'obbligo di redazione dei rendiconti economici-finanziari e l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo in caso di scioglimento della ASD/SSD. Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata; rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili. Agli enti che siano stati costituiti per

il perseguimento delle finalità previste dal Codice del Terzo Settore – **comma 1-bis**, assumendone la qualifica e siano iscritti al RUNT, non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica. Ne consegue che l'ente con la doppia qualifica di ente del Terzo Settore e di ente sportivo dilettantistico può esercitare più attività in via principale rispetto a quella di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche prevista per gli enti sportivi dilettantistici.

Il successivo **comma 1-ter** prevede che le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, mentre rimangono escluse le norme riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, commi 3 e 4-bis e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Con il **comma 1-quater** inserito con l'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, è previsto che la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1, rende inammissibili le richieste di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni **rilevanti entro il 31 dicembre 2023. E' consigliabile ripetere nello statuto l'esatta formulazione della norma recata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2021.**

E' stato, poi, inserito, **l'art. 7-bis – Locali utilizzati** – che prevede che le sedi delle ASD/SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogeneo previste dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, che ha fissato, tra l'altro, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati, **indipendentemente dalla destinazione urbanistica**, in analogia alla norma prevista per gli enti del TS (art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo istituzionale e non hanno carattere produttivo.

L'art. 8 – Assenza di fine di lucro – stabilisce al **comma 1**, che le ASD/SSD devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Pertanto, è vietata – **comma 2** - la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione a soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto. Se, però, **comma 3** - le SSD sono costituite in forma di società di capitali o cooperative, è possibile destinare una quota inferiore al 50% degli utili/avanzi di gestione annuali, ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti dell'indice ISTAT, oppure di destinare ai soci un dividendo in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Detta disposizione non si applica agli enti costituiti in forma di società cooperative a mutualità prevalente.

Nelle SSD e cooperative – **comma 4** - è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport – **comma 4-bis** -, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.

L'art. 9 – Attività secondarie e strumentali – prevede che le ASD/SSD possono esercitare anche attività diverse da quella principale – **comma 1** - a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto all'attività istituzionale secondo criteri e limiti che saranno definiti con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

A tale riguardo, va rilevata l'opportuna integrazione introdotta con l'art. 4 del D. Lgs. n. 163/2022, **all'art. 9, con il comma 1-bis** che **esclude** dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il Decreto di cui sopra, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché alla gestione di impianti di strutture sportive.

E' stato, poi, inserito con l'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, **il comma 1-ter**, che stabilisce che il mancato rispetto per **due esercizi consecutivi** dei criteri di cui al comma 1, relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD).

L'art. 10, peraltro già in vigore dal 1° gennaio 2022, che è rimasto invariato, riguarda il riconoscimento ai fini sportivi con l'iscrizione nel RNASD che comporta la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da ASD/SSD. Il Dipartimento per lo Sport esercita funzioni ispettive e in caso di violazioni non sanabili o non sanate entro i termini prescritti dal Dipartimento, viene revocata la qualifica di ente dilettantistico.

Il successivo art. 11- Incompatibilità – fa divieto per gli amministratori delle ASD/SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD/SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

L'art. 12 – Disposizioni tributarie - ha confermato, con il **comma 1**, la non applicabilità della ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS, alle ASD/SSD, nonché, con il **comma 2** - la assoggettabilità all'imposta di registro in misura fissa degli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD, delle FSN, DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva. E' stato, poi, introdotto, con l'art. 1, comma 6, lett. a), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, **il comma 2-bis** che prevede che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche e integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente Decreto. Con il **comma 3** - è stata confermata la disposizione recata dall'art. 90, comma 7, della Legge n. 289/2002, che, con presunzione assoluta, definisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità il corrispettivo in denaro o in natura a favore di ASD/SSD **e gruppi scolastici**, fino ad un importo annuo complessivo di 200 mila euro, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante.

CAPO II – Costituzione e affiliazione delle Società Sportive Professionistiche

Gli artt. 13 e 14 sono stati modificati aggiungendo la Federazione Sportiva Paralimpica alla FSN presso la quale devono essere depositati, da parte delle società sportive, l'atto costitutivo e ogni variazione dello statuto o degli Organi amministrativi.

TITOLO III – Persone fisiche – CAPO I – Atleti -

L'art. 15 – Tesseramento – definisce – **comma 1** - il tesseramento come atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con un'Associazione o Società Sportiva, con una FSN o DSA o EPS, anche paralimpici.

Il tesserato – **comma 2** - oltre ad avere il diritto di partecipare alle competizioni sportive organizzate dalla Associazione/Società per la quale è tesserato, può ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi ed ha il diritto di partecipare alle assemblee degli Organi consiliari e, nel contempo, - **comma 3** – è tenuto ad

osservare, nell'esercizio della pratica sportiva, le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, e dalla Federazione Nazionale/Internazionale, DSA o dall'EPS di appartenenza..

L'art. 16 stabilisce norme in materia di **tesseramento dei minori**. La richiesta di tesseramento del minore – **comma 1** - può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale; necessita poi – **comma 2** - l'assenso del minore se questo ha compiuto 14 anni.

I cittadini stranieri – **comma 3** – minori di anni 18, possono essere tesserati, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, qualora siano iscritti da almeno **un anno** a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano; il tesseramento – **comma 4** - resta valido, dopo il compimento dei diciotto anni, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

CAPO II – Tecnici, Dirigenti, Direttori di gara

L'art. 17 stabilisce che rientrano tra i Tecnici gli Istruttori, gli Allenatori, i Maestri e i Selezionatori; i Tecnici e i Dirigenti Sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Sportiva Internazionale e Nazionale, dalla DSA o dall'EPS di appartenenza.

L'art. 18 – Direttori di gara – stabilisce i compiti e i diritti dei Direttori di gara e prevede che il reclutamento, la formazione e la designazione degli stessi spetta **ad articolazioni interne** delle FSN, delle DSA e degli EPS anche paralimpici, **dotate di autonomia operativa**.

TITOLO IV – Attività di sport che prevedono l'impiego di animali – Gli artt. da 19 a 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V - Disposizioni in materia di lavoro sportivo

La nuova disciplina del lavoro sportivo

Con gli **artt. 25 e seguenti** viene completamente rivisitata la disciplina del lavoro sportivo e quella del lavoratore sportivo.

L'art. 25 ha per oggetto la **figura del lavoratore sportivo** e in particolare – **comma 1** – la sua qualificazione; è considerato tale l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RNASD nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle Associazioni Benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Assumono rilevanza le modifiche apportate **al comma 1** dall'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022 e dall'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, con l'introduzione del secondo periodo che stabilisce che è considerato lavoratore sportivo **ogni altro tesserato, ai sensi dell'art. 15, che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**. La norma, infatti, esclude dalla nozione di lavoratore sportivo coloro **che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che prevede l'iscrizione in un apposito Albo/Elenco del relativo ordine professionale**. Pertanto, un commercialista che

presta la sua attività presso una ASD/SSD non gode dello *status* di lavoratore sportivo, dal momento che per la sua attività professionale deve essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Con il **comma 1-ter** è previsto che le mansioni necessarie, oltre quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento dell'attività sportiva, sono approvate con Decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Dipartimento per lo Sport tiene l'elenco delle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento di attività sportive. Le mansioni stesse sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente;

L'attività di lavoro sportivo – **comma 2** - può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, **anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile. **Con il comma 3-bis è stata inserita la possibilità per le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. di avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatoti di lavoro occasionali secondo la normativa vigente.**

Ai rapporti di lavoro sportivo – comma 5 - si applica la disciplina dei rapporti di lavoro dell'impresa incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Una particolare attenzione è stata riservata, con l'art. 1, comma 17, punto 2, lett. d), del D. Lgs. n.120 del 29 agosto 2023, ai lavoratori dipendenti delle **Amministrazioni Pubbliche** che – **novello comma 6 dell'art. 25** - possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD, delle FSN, delle DSA, delle Associazioni Benemerite e degli EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.A., fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari** di cui al successivo art. 29, comma 2 (*le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e possibilità di autocertificare le spese sostenute nel limite di 150,00 euro annui*). Qualora, però, l'attività dei soggetti in argomento rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto, e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa attività può essere svolta solo con l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine è introdotto il regime del **silenzio/assenso e l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata**. All'attività sportiva dei soggetti in argomento, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui ai successivi artt. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e 36, comma 6.

I soggetti di cui al presente articolo che prestano la loro attività **sia come volontari che come lavoratori sportivi** possono, inoltre, ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI e dagli altri soggetti ai quali forniscono le proprie prestazioni sportive che saranno assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20% ai sensi dell'art. 30, comma 3, del DPR n. 600/1973.

E' stata poi introdotta, con l'art. 1, comma 17, punto 2, lett. e), del D. Lgs. n. 120/2023, una novità – **comma 6-bis** – prevedendo che in relazione alle singole prestazioni dei Direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole sia riguardo alla rilevazione dei tempi e distanze, sia sufficiente una comunicazione o designazione da parte della FSN o della DSA o dell'EPS anche paralimpici, non risultando, quindi, necessaria la stipula di un contratto di lavoro.

Tali soggetti potranno ricevere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, **nei limiti dell'art. 29, comma 2**, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute

S.p.a. Alle prestazioni dei Direttori di gara che operano nel **nell'area del professionismo** non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6, che prevede che fino a 15.000,00 euro annui l'importo percepito non concorre alla determinazione del reddito.

Il successivo comma 6-ter, anch'esso introdotto con l'art. 1, comma 17, punto 2, lett. e), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, prevede, poi, che relativamente ai soggetti indicati nel precedente comma *6-bis*, le comunicazioni al Centro per l'Impiego siano effettuate dalla FSN o DSA o EPS competente, direttamente dalle proprie affiliate, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., provvede, direttamente dalle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, rendendo tale comunicazione disponibile all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale. Sempre con riferimento ai soggetti di cui al comma *6-bis*, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro - **LUL** – può aver luogo alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Gli artt. 26 e 27 regolano il rapporto di lavoro subordinato che attiene al **settore professionistico**.

L'art. 28 disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ed è stato introdotto, sostituendo il precedente testo, con l'art 16 del D. Lgs. n. 163/2022.

Nell'area dello sport dilettantistico – **comma 2 - il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (coccoco)**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive** (*la modifica della precedente norma che prevedeva 18 ore settimanali è intervenuta con l'art. 1, comma 20. del D. Lgs. n. 120 2023*);
- b) Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Le ASD/SSD, nonché la FSN, la DSA, l'EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., destinatarie delle prestazioni sportive sono tenute – **comma 3** - a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo; la comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l'Impiego e deve essere resa disponibile a INPS, e INAIL in tempo reale. Inoltre, è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. Si ricorda che se la comunicazione non viene tempestivamente inviata, il lavoro viene considerato **"in nero"** con relativa maxi-sanzione. *E' stato soppresso l'ultimo periodo del comma 3, che prevedeva che non sono soggetti ad obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.*

Se trattasi di rapporto di cococo, - **comma 4** - l'obbligo di tenuta del LUL – Libro Unico del Lavoro – può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RNASD. Qualora il compenso annuale **non superi l'importo di euro 15 mila, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.**

Con l'art. 1, comma 20, lett. d), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, è stato introdotto il comma 5, che stabilisce che con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **entro il 1° luglio 2023**, sono individuati le

disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al precedente **comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4.**

Con riguardo gli adempimenti di cui al **comma 3**, le comunicazioni attraverso il RNASD sono effettuate nel rispetto dell'art. 9-bis, commi 2 e 2-bis del D. L. 1° ottobre 1996, n. 510 – Legge n. 608, del 28 novembre 1996 – **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.** Con riguardo agli adempimenti di cui al **comma 4**, l'iscrizione nel LUL può avvenire in unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. **E' importante sottolineare che, come previsto con l'ultimo periodo del comma 5, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.**

Art. 28-bis - E' stato, poi, introdotto, con l'art. 1, comma 21, del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, l'art. 28-bis, che reca disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici.

Dal 1° gennaio 2024, - comma 1 - agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrano nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, riferito alle discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici silenziosi, che svolgano attività di preparazione, finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, previa convocazione ufficiale da parte della FSN di appartenenza, **è garantito** il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di 90 giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

In conseguenza, a **partire dall'anno 2024, - comma 2 - ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato.** Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte fino massimo complessivo di un milione di euro.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività istituzionale.

Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari – stabilisce – comma 1 - che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e **gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti**, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari – **comma 2 - non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. L'art. 1, punto 22, lett. a) del D. Lgs. n. 120/2023, ha introdotto il comma 2-bis che prevede che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Detti importi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**

Le prestazioni sportive dei volontari sono **incompatibili – comma 3** -con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari **devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi (comma 4).**

Art. 30 – Formazione di giovani atleti –

Il comma 1 disciplina in merito alla formazione dei giovani atleti ed alla possibilità **da parte delle Società e Associazioni Dilettantistiche e delle Società Professionistiche** di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In relazione all'apprendistato, il limite di età minimo è fissato a 14 anni – comma 1-bis. Il successivo comma 3 prevede che al termine del periodo di apprendistato fissato da contratto, questo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui al successivo art. 31, comma 2, in favore della Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica amatoriale o giovanile. **Per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, - comma 7-bis - il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo restando il limite massimo di 23 anni.**

L'art. 31- comma 1 - prevede l'abolizione del vincolo sportivo.

In tale materia, come noto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha introdotto le conseguenti modifiche regolamentari che hanno recepito anche il contenuto dell'art. 41 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112, del 10 agosto 2023. Tali modifiche sono state pubblicate nei comunicati F.I.G.C. n. 232/A del 28 giugno 2023 e n. 59/A del 4 agosto 2023, integralmente riportati dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri comunicati ufficiali rispettivamente n. 443 del 28 giugno 2023 e n. 83 del 4 agosto 2023.

Art. 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi – E' rilevata, **comma 1**, la necessità di svolgere i controlli sanitari dei lavoratori sportivi secondo disposizioni stabilite con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport di concerto con il Ministro della Salute. E' prevista – **comma 2** - possibilmente l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo. Le FSN e le DSA potranno stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Per i soggetti **diversi dai lavoratori sportivi – comma 6-bis** - restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela dell'attività sportiva agonistica nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica.

Con **l'art. 33, comma 1**, sono individuate le disposizioni ordinamentali in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, di assicurazione sociale per l'impiego**. Ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela delle malattie, infortuni, gravidanza, maternità, genitorialità e disoccupazione.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a cinquemila euro si applicano – comma 1, ultimo periodo aggiunto - le disposizioni dell'art 21, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede, tra l'altro per i lavoratori autonomi, *la sorveglianza sanitaria* consistente tra l'altro in visite mediche, accertamenti, ecc., a cura e spese del datore di lavoro.

Particolare attenzione è posta – **commi 6 e 7** - alla **sicurezza dei minori** in attività lavorative di carattere sportivo tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Ai minori si applica la normativa di attuazione della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La nomina del responsabile della protezione dei minori – **comma 7** - è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

L'art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni - dispone che, - **comma 1** – per i lavoratori sportivi subordinati dipendenti, ai fini della determinazione del **premio assicurativo**, con Decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e con l'Autorità delegata per lo sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari. *Pertanto, il DPCM che stabilirà le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, dovrà tenere conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, contenendo, quindi, l'aliquota applicabile. Si ricorda che l'art. 51 in argomento prevede che sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici delle FSN, delle DSA e degli EPS. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.*

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo – comma 3 -, nel testo modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, - si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nei relativi provvedimenti attuativi.

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari – comma 4 – rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo art. 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'art. 29, comma 4. Ne consegue che per i lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo e per i volontari l'obbligo assicurativo è quello di cui all'art. 51 della Legge n. 289/2002, sopra riportato, oltre a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, che richiama l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

L'art. 35, riconoscendo il diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale dei lavoratori sportivi, reca disposizioni in materia di **trattamento pensionistico**. Il **comma 1** prevede che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti gestito dall'INPS che assume la denominazione di "Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi". Ricorrendone i presupposti, al Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di cococo, operanti nei settori professionistici.

Nell'area del dilettantismo - **comma 2** - i lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto **all'assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione Separata INPS della quale si applicano le relative norme**. Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono assicurati presso altre forme obbligatorie – **comma 6** -, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%**, mentre per coloro che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie – **comma 7** - l'aliquota è stabilita in misura pari al **25%**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata.

Per i lavoratori sportivi, titolari di contratto di cococo che svolgono prestazioni autonome di cui all'art. 53 TUIR, - **comma 8** - che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa quota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella

misura del 25%. Per gli stessi lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS Pensionistica

Per effetto del comma 8-bis, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte del compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

Fino al 31 dicembre 2027 – comma 8-ter - la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi – comma 8-quinquies – può essere assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Con il comma 28, lett. c), dell'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, sono stati introdotti i commi da 8-sexies a 8-undicies. Il comma 8-sexies prevede che per le ASD/SSD iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000,00, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali, per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette ASD/SSD, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratti di cococo, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento UE. Il comma 8-septies prevede che con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite le modalità e i termini di concessione o di revoca del contributo.

Il comma 8-octies stabilisce che le Società beneficiarie del contributo pubblicano nel RNASD l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso. Il successivo comma 8-novies prevede che il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

L'art. 36 riguarda il trattamento tributario dei compensi ai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo.

Comma 1 – L'indennità di fine rapporto è soggetta a tassazione separata.

Comma 2 – Per quanto non regolato dal Decreto, è fatta salva l'applicazione del TUIR.

Comma 3 -Per l'attività relativa alla cessione dei contratti si osservano le disposizioni del DPR n. 633/1972 – IVA – Per le ASD/SSD senza fine di lucro resta ferma l'agevolazione del terzo comma dell'art. 148 TUIR.

Comma 4 -Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, di cui all'art 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972. Se il premio è percepito da ASD/SSD senza fine di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, il premio medesimo non concorre alla determinazione del reddito di tali enti; ai fini IVA le medesime ASD/SSD che fruiscono del trattamento agevolativo previsto dalla Legge n. 398/1991, potranno emettere fattura in esenzione IVA indicando la norma esonerativa (art. 15 L. n. 81/91 e art. 36, comma 4 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni).

I commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater sono stati introdotti con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha abrogato i commi 5 e 7 del D. Lgs. n.36/2021.

Il comma 6 dell'art. 36 in argomento stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Con l'art. 1 – punto 29 - del D. Lgs. n. 120/2023, è stato introdotto un secondo periodo al

comma 6 che prevede che i compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono fino all'importo di 85.000,00 euro alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Va qui segnalata la norma transitoria recata dal successivo **art. 51, comma 1-bis**, che stabilisce che per i lavoratori in argomento che nel **periodo d'imposta 2023 percepiscono** sia compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, **nonché compensi** assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, **l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000,00 euro.**

Comma 6-bis -All'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive rese nell'anno solare.

Comma 6-ter – Nel settore professionistico, le retribuzioni corrisposte ad atleti/e di età inferiore a 23 anni non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo massimo di 15.000,00 euro annui. In caso di superamento di detto limite, l'importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Quanto sopra è applicabile, per ciò che riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive **Professionistiche** il cui fatturato nella stagione precedente a quello di applicazione della presente norma non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-quater – Le somme versate agli atleti e tecnici nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali nelle manifestazioni nazionali/internazionali, da parte del CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD/SSD, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 e, quindi, sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF nella misura del 20%.

Art. 37 – Rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, può essere - **comma 1** - oggetto di collaborazione ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile (*rapporto di collaborazione che si concretizza in una prestazione di opera continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato che prevede la collaborazione organizzata autonomamente dal lavoratore*). Con il comma 30 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito, dopo il primo periodo del comma 1, **un periodo con il quale è stabilito che non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali.**

Ai rapporti di collaborazione si applica - **comma 2** - la disciplina dell'obbligo assicurativo e ai lavoratori sportivi – **comma 3** – titolari di contratto di cococo, si applica **esclusivamente** la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge n. 289 del 22 dicembre 2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.

Per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali e fiscali, - **comma 4** - l'attività dei soggetti in argomento è regolata, **ai fini previdenziali** dall'art. 35, commi 2, 6 e 7, 8-bis e 8-ter (*l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa quota aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui e fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo*) e, **ai fini tributari**, quale che sia la tipologia, dall'art. 36, comma 6 (*i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.*

Si riassume di seguito, sinteticamente la disciplina del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, che entra in vigore con il 1° luglio 2023, e che distingue i soggetti che prestano attività sportiva in: **lavoratore sportivo e volontario.**

A) Il lavoratore sportivo è colui/colei – atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, e ogni altro tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale - che, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con una ASD/SSD, percepisce un compenso dalla medesima ASD/SSD per la quale è tesserato, quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, che risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti federali, non supera le **ventiquattro** ore settimanali con esclusione del tempo dedicato alle manifestazioni sportive. La ASD/SSD destinataria delle prestazioni deve comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD - i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro e la comunicazione deve essere resa disponibile a INPS e INAIL. L'obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione nel RNASD. Nel caso in cui il compenso annuale non supera i 15.000,00 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Il trattamento previdenziale e tributario varia a seconda dell'entità del compenso.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo si applica **esclusivamente** la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nei relativi provvedimenti attuativi. L'art. 51 stabilisce che a decorrere dal 2005 sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alla DSA e agli EPS. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente. **Ne consegue che non va applicata la ritenuta INAIL che, invece, andrà applicata sui compensi ai cococo amministrativi-gestionali.**

Se il compenso annuo **non supera i 5.000,00 euro** non si applicano l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva e l'importo non costituisce base imponibile ai fini IRPEF; pertanto, la ASD/SSD **non deve applicare alcuna ritenuta al compenso erogato.**

Se il compenso **supera i 5.000,00 euro ma non supera i 15.000,00 euro annui**, la ASD/SSD erogante deve applicare le ritenute pensionistiche e previdenziali con l'aliquota del 24 o del 25% calcolata, però, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell'imponibile contributivo, mentre **non** deve applicare alcuna ritenuta ai fini IRPEF.

Se il compenso **supera i 15.000,00 euro annui** la ASD/SSD erogante deve applicare le ritenute ai fini pensionistici e previdenziali e la ritenuta a **titolo d'acconto IRPEF+ addizionali regionali e comunali sulla parte del compenso eccedente i 15.000,00 euro annui**. La ritenuta d'acconto IRPEF, dal momento che è stata abrogato il regime di favore per i compensi ai dilettanti che prevedeva, tra l'altro, l'applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF ai compensi stessi con l'aliquota del primo scaglione di reddito (23%), dovrà essere quella prevista per i redditi cococo che sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; pertanto, la ritenuta IRPEF dovrà essere calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito. Se trattasi, invece, di lavoro autonomo, dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto IRPEF del 20%.

In caso di erogazione di **premi** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali, va applicata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del **20%** (art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973).

Rimborsi spese a piè di lista – I rimborsi documentati, ivi incluse le indennità chilometriche in base alle Tabelle ACI, per trasferte effettuate fuori del Comune di residenza del percipiente **sono esclusi** da qualsiasi tipo di tassazione. Di contro, i rimborsi spese forfettari sono da considerarsi alla stregua dei compensi tassabili come sopra riportato.

Il cococo sportivo, alla percezione del compenso, deve rilasciare dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare dei compensi percepiti esenti da imposte sui redditi per prestazioni ai sensi dell'art. 67, comma

1, lett. m), del TUIR, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2023 e, a far data dal 1° luglio 2023 fino alla data di ricezione del compenso, per un importo complessivo pari ad euro..... . Stessa dichiarazione deve essere rilasciata ai fini previdenziali.

B) - Il volontario è colui o colei che svolge attività sportiva dilettantistica a favore di ASD/SSD senza percepire alcun compenso, a titolo gratuito, personale e spontaneo senza fini di lucro, neanche indiretti. Per tali prestazioni – art. 25, comma 6 - i possono essere rimborsate **esclusivamente** le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori** del territorio comunale di residenza del percipiente. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le spese sostenute dal **volontario che non superino i 150,00 euro mensili** possono essere rimborsate anche a fronte di **autocertificazione** e non concorrono a formare il reddito del percipiente.

I **volontari** devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi e rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002 (obbligo assicurativo che comprende i casi di infortunio avvenuto in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente).

Si ricorda che i pagamenti devono essere eseguiti con strumenti tracciabili (bonifico bancario, assegni, ecc.).

C) – Rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale

Il rapporto deve prevedere una prestazione di **mero carattere amministrativo** nel senso letterale della parola, e gestionale. Circa quest'ultima qualifica, è da considerare quanto a suo tempo l'Agenzia delle Entrate - Circolare n. 34/E del 26 marzo 2001 – ebbe a precisare in merito al regime agevolativo previsto per i compensi ai dilettanti, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, riguardo all'art. 37 della Legge n. 342/2000. Secondo l'Agenzia – con la locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” andavano ricondotti nel regime agevolativo anche i compensi corrisposti ai soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'Associazione – dirigenti - di norma presenziano all'evento sportivo consentendone il regolare svolgimento. Tali soggetti sostanzialmente non hanno la “gestione” concreta dell'ente sportivo dilettantistico e, conseguentemente, dovrebbero essere considerati titolari di contratto cococo di lavoro sportivo assoggettati alla disciplina di cui al precedente punto A).

Diversa è la situazione di coloro che professionalmente svolgono attività amministrativa-gestionale e sono iscritti in Albi Professionali. La norma li esclude espressamente e tassativamente da qualsiasi tipo di agevolazione.

D) Dipendenti pubblici

Come previsto con il comma 6 dell'art. 25, così come sostituito dall'art. 1, comma 17, punto 2), lett. d) del D. Lgs. n. 120/2023, i dipendenti pubblici possono prestare la loro attività nell'ambito del dilettantismo sportivo in qualità di volontari e, come tali, ad essi si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 29 come riportato nel precedente punto B). Qualora, invece, l'attività di detti soggetti rientri nell'ambito del lavoro sportivo (atleti, tecnici, direttori sportivi, tesserati, ecc.) e preveda il versamento di un corrispettivo, previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui dipendono, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, commi 2, 8-bis 8-ter e 36, comma 6 sopra illustrati.

E) – Lavoratori occasionali

Con l'art. 1, comma 17, lett. c), del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito all'art. 25, il comma 3-bis che prevede la possibilità per le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale per i quali, ovviamente, si applica la disciplina prevista dalla normativa vigente.

*E' stato inserito, con l'art. 1, comma 39, del D. Lgs. n. 120/2023, l'art. 50-bis, che prevede la costituzione di un **Comitato Permanente** composto dal Dipartimento per lo Sport, CONI e CIP, con il compito di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo, promuovendo iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo; inoltre dovrà effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa ed esaminare le problematiche connesse facendosi promotore di eventuali iniziative correttive e migliorative.*

L'art. 38 delinea l'area del dilettantismo e del professionismo.

*Il **comma 1** stabilisce che l'area del professionismo è composta da Società che svolgono attività sportiva con finalità lucrative mentre **l'area del dilettantismo – comma 1-bis** – comprende le Associazioni e le Società, inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.*

*Il **comma 1-ter** prevede che agli Enti del Terzo Settore che svolgono, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al RNASD, si applicano le disposizioni previste per le ASD/SSD limitatamente all'attività sportiva esercitata.*

CAPO II -Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Gli artt. 39 e 40 non hanno subito modifiche significative. Con l'art. 39 è stato istituito il Fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, e con l'art. 40 sono state dettate norme che assicurano la parità di genere.

CAPO III – Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

Sono state parzialmente modificate le disposizioni recate **dall'art. 41** prevedendo l'attività del chinesologo, e **dell'art. 42** che disciplina l'assistenza nelle attività motorie e sportive.

Con il Titolo VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, sono stati modificati gli artt. **da 43 a 50** con l'inserimento, tra i destinatari, dei tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP.

Con l'art. 1, punto 30, del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito l'art. 50-bis, istitutivo dell'Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;**
- b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;**
- c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;**
- d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.**

Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione. Ai Componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 – Norme transitorie

1. Le di1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano dal 1° luglio 2024 (*tale ultima disposizione è stata aggiunta con l'art. 16, comma 1, lett. a, del Decreto Milleproroghe*).

1-bis. Per i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente Decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000,00.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'art. 17, comma 1, lettera f), le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.n. 36;

b) la lettera a), del comma 2 dell'art. 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio, n. 36”

c) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso.

3. All'articolo 2, comma 2, lett. d, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81, le parole “dall'art.90 della Legge n.289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36”.

Art. 52 - Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2023 sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366;

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) l'articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

d-bis) l'articolo 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398;

d-ter) l'articolo 25, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

2.A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;
- c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) l'articolo 12-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

È abrogata, in sostanza, la previgente disciplina fiscale che regolava i compensi ai dilettanti.

2-bis. All'articolo 67, primo comma, lett. m, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e quelli erogati" a "associazioni sportive dilettantistiche" sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 2023.

È abrogata la normativa che prevedeva che i compensi ai dilettanti erano da considerarsi redditi diversi.

2-ter. All'art.3, comma 1, lett. e, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.111, le parole: "riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti: "iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 - 2023

Oggetto: Testo definitivo del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche ed integrazioni recate dal D. Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, dall'art. 16, commi 1, 2, e 2-bis D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe), dall'art. 41 del D. L. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023 e dall'art. 1 del D. Lgs. correttivo n. 120 del 29 agosto 2023.

A completamento delle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 41 del 17 novembre 2022, n. 55 del 30 dicembre 2022, n. 71 del 3 marzo e 73 dell'8 marzo 2023, si porta all'attenzione delle ASD/SSD associate alla Lega stessa il **testo definitivo del D. Lgs. n. 36 del 2021, coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate dai Decreti in oggetto, elaborato da questo Centro Studi Tributari.**

L'entrata in vigore del Decreto, così come previsto dal Decreto "Milleproroghe", è fissata al 1° luglio 2023.

Il D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, con gli artt. 2, 3, 4 e 5, ha apportato modifiche anche ai Decreti Legislativi nn. 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, che formano oggetto di separata Circolare della L.N.D.

Le modifiche più importanti apportate dal D. Lgs. n. 120/2023, sono riportate nel testo in colore rosso.

DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

- a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, **anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;**
- b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
- d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;
- e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni

funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;

f) attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, **che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;**

i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;

o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;

p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

q) direttore tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;

r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;

u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e **ogni altro tesserato**, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo **nei termini indicati nel successivo articolo 25**;

ee) pratica sportiva per tutti: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

ll) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;

nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

- oo) sport di alto livello: l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;
- pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;
- qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;
- rr) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3

Principi e obiettivi

1. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, é libero.
2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
 - b) promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
 - c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
 - d) promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
 - e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
 - f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
 - g) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;
 - h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
 - i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
 - l) sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
 - m) valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Art. 4

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 5

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo II

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Capo I

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Art. 6

Forma giuridica

1. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

2. Agli enti del Terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

Art. 7

Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.”.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.

**Art. 7-bis –
(Locali utilizzati)**

1. Le sedi delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n.1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica».

**Art. 8
Assenza di fine di lucro**

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1, e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 bis, é vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI, del codice civile, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea”.

Art. 9

Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

“1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 10

(in vigore 1° gennaio 2022)

Riconoscimento ai fini sportivi

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate - l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

Art. 11

Incompatibilità

1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 12

Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportive, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente Decreto.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di **Associazioni e Gruppi Sportivi Scolastici** che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CAPO II - SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Art. 13

Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche

1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

2. L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

3. L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica.

5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

6. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.
10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale è ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14

Deposito degli atti costitutivi

1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale o Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Titolo III

PERSONE FISICHE

Capo I

Atleti

Art. 15

Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportive, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi Civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva anche paralimpici;
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'Associazione, dalla Società Sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16

Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Capo II

Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17

Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18

Direttori di gara

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.

2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, dotate di autonomia operativa.

TITOLO IV

Attività di sport che prevedono l'impiego di animali (Gli articoli da 19 a 24 interessano gli sport equestri)

TITOLO V

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Art. 25

Lavoratore sportivo

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportive, sono approvate con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente;

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente (art. 1, comma 17, punto 2, lett. c), D. Lgs. n. 120/2023).

4. ABROGATO

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni Benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-*bis* e 8-*ter* e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, quando espleta la propria attività istituzionale, e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida.

6-*bis*. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

6-*ter*. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-*bis*, le comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva

competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del Codice per l'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'art.2103 del codice civile e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nell'articolo 2103 del codice civile.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti

delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici é regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che é oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, **anche paralimpici**; e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, **anche paralimpici** per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.

L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto.

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Art. 28

(Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo)

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **ventiquattro** ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**.

3. L'associazione o società **nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Associazione Benemerita l'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a.** destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **può essere** adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. **Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, le comunicazioni, l'iscrizione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.**

Articolo 28-bis

(Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici)

1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo *status* di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei

Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici Silenziosi (*deaflympics*), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. **Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.**

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e 3 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovani atleti.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure

di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

“7-bis. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234..

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1 luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

(Con l'art. 41 del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 110 del 10 agosto 2023, è stato stabilito che “A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relative investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislative del 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti che non hanno rapporti di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36 del 2021).

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, **anche paralimpiche**, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo é individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Con l'art. 16, comma 2-bis del decreto Milleproroghe, sono stati aggiunti al comma 3 i seguenti periodi

Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2, **entro il 31 dicembre 2023**. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il **1° luglio 2024 (termine stabilito con l'art. 1, comma 24, lett. c), del D. Lgs. n. 120/2023)** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

Art. 32

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, **sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e** previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo **9 aprile 2008** n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.
5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate **e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici**, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.
- 6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi **la disciplina attuativa e** i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'art.5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.633, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'art.7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189.

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva è rilasciata dal medico competente di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n.81, **il quale utilizza la certificazione rilasciata dal Medico Sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81(partecipazione per i lavoratori autonomi a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e beneficiare della sorveglianza sanitaria).**

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità é pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione é quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. **Il Decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successive riaffiliazione.**

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, **su proposta dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro**, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi (art. 1, comma 27, lett. b) D. Lgs. n. 120/2023).

4. Per gli sportivi dilettanti di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari la tutela assicurativa obbligatoria è prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4, del presente decreto.

Art. 35

Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline

Sportive Associate, **anche paralimpiche** e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 24 per cento.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art.2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi **5.000,00 euro** annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi **può essere** assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

8-sexies. Alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

8-septies. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies nonchè sono

definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo Sport che verifica i dati del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115.

8-octies. Le Società Sportive Dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.

8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.

8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 36

Trattamento tributario

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da associazioni sportive e società sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

I commi 5 e 7 sono stati abrogati con l'art. 24 del d. lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha modificato il successivo comma 6 e introdotto i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito complessivo

del percipiente solo per la parte eccedente tale import. **In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**

“6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6- quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7 - *Abrogato*

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.

Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, riconosciuti dal CONI o dal CIP, è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. **Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali.**

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. *Abrogato*

Art. 38

Area del professionismo e del dilettantismo.

1. L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, **anche paralimpiche**, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI **e dal CIP per quanto di competenza**, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI **e il CIP per quanto di competenza**, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

“1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società costituite ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al successivo comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II

Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39

(in vigore dal 1° gennaio 2022)

Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1, presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

Art. 40

(in vigore dal 1° gennaio 2022)

Promozione della parità di genere

1. Le Regioni, **Province Autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP**, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

2. **Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono**, con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, **anche paralimpici**, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

3. **Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti** a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

Capo III

Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

Art. 41

Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e

sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) **la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico.**

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

8-bis Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguite in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente

9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.

Art. 42

Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'art.5 della legge 1 febbraio 2006 n.43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018 n.3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'art.41.

2. Il chinesologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D)TI

TITOLO VI

(in vigore 1° gennaio 2022)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

CAPO I

Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato

Art. 43

Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» é istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. **Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.**
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.

Art. 44

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro

1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.
2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. **Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.**
5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

Art. 45

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP**, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. **Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.**
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».

Art. 46

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

CAPO II

GRUPPI SPORTIVI MILITARI

Art. 47

Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa

1. Nell'ambito della Difesa è istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza,

mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.

2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:

- a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
- b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);
- c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

- a) **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
- b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;
- c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
- d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Art. 48

Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di

lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:

- a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
- b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» é instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

- a) **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
- b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
- c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
- d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

6. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, é adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 49

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 50

Titolo preferenziale

1. L'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».

Art. 50-bis

(Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo)

- 1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente Decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente Decreto;
 - b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;
 - c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;
 - d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.
2. Con Decreto dell'Autorità delegata per lo sport e i giovani, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati».

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal

1 luglio 2024. *(le parole “ad esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7.....” sono state aggiunte con l’art. 16, comma 1, lett. a), del Decreto Milleproroghe).*

1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000 *(comma inserito con l’art. 16, comma 1, lett. a-bis) del Decreto Milleproroghe);*

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36;

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente:
a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36;

c) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso.

3. all’articolo 2, comma 2, lett. d, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 le parole ”dall’art.90 della legge n.289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36”

Art. 52

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2023 sono abrogati:

a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;

b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) *l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (soppressa art. 16 Milleproroghe);*
d-*bis)* l’articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 3, 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

“2-*bis*. All’articolo 67, primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da “, e quelli erogati” a “associazioni sportive dilettantistiche” sono soppresse a decorrere dal 1 luglio 2023.

2-*ter*. All’art.3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.111, le parole: “riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano” sono sostituite dalle seguenti:” iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 - 2023

Oggetto: Artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 122 del 29 agosto 2023, recante modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi nn. 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021.

Con gli artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, sono state apportate modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi in oggetto.

Si richiamano al riguardo le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 95 e n. 96 del 23 marzo 2021.

1 - D. LGS. N. 37 DEL 28 FEBBRAIO 2021- recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo

Con l'art. 2 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato integrato il D. Lgs. n. 37, del 2021, modificando l'art. 5 – Contratto di mandato sportivo - con l'inserimento, al comma 3, di un ultimo periodo. Pertanto, il comma 3 novellato è il seguente: *“Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'Agente Sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. In tal caso una delle due parti assistite dall'Agente Sportivo è il lavoratore sportivo. L'Agente Sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società cessionaria e la Società Sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la Società Sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso”*. Pertanto, nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'Agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l'Agente Sportivo può svolgere una doppia rappresentanza solo se in favore del lavoratore e di una tra la Società Sportiva cessionaria o cedente.

I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 recano disposizioni in merito alla qualifica dell'Agente Sportivo, alle eventuali incompatibilità, agli obblighi nell'esercizio dell'attività, ai compensi e alle Società di Agenti Sportivi.

L'art. 10 – **Tutela dei minori** – prevede, ai commi 1 e 2, che il lavoratore sportivo può essere assistito da un Agente Sportivo a partire dal compimento del 14° anno di età e che il contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'Agente Sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'Agente Sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quella del comma 4 dell'articolo 8, è oggetto di monitoraggio sulla base dei Decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport”*.

2 - D. LGS. N. 38 DEL 28 FEBBRAIO 2021 – recante norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici –

Con l'art. 3 del D. Lgs. n. 120/2023, sono state apportate modifiche al D. Lgs. n. 38/2021.

In particolare sono state apportate **modifiche all'art. 4** – Misure di concertazione, accelerazione e semplificazione.

L'art. 5 prevede che le ASD/SSD senza fine di lucro possono presentare all'Ente Locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per riammodernare l'impianto e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'Ente Locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto alla ASD/SSD per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il successivo art. 6 – **Usò degli impianti** – prevede che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito alle ASD/SSD, alle quali, nei casi in cui l'Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire l'impianto, va affidata in via preferenziale la gestione.

Con l'art. 8 – Regolamento Unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi – è stato precisato - **comma 2** - che il Regolamento Unico prevede l'utilizzo del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per la raccolta e gestione dei dati.

I successivi Capi III e IV dettano norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e norme tecniche di funzionalità sportiva.

3 –D. LGS. N. 39 DEL 28 FEBBRAIO 2021- recante norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza in genere.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021, istituisce presso il Dipartimento per lo Sport il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che è interamente gestito con modalità telematiche.

Con l'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, sono state apportate modifiche agli artt. 2, 4, 5, 6 e 14 del D. Lgs. n. 39, del 28 febbraio 2021.

Il **comma 1 dello stesso art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, modifica la lett. l), dell'art. 2 del D. Lgs. n. 39**, che definisce il "Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche: Il Registro è istituito presso il Dipartimento dello Sport al quale devono essere iscritte per accedere a benefici e contributi pubblici statali tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva".

Con il comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, si interviene sull'art. 5 del D. Lgs. n. 39, - Struttura del Registro – riscrivendolo con il seguente testo: "1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e gli altri enti dilettantistici di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2021, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 6 del presente Decreto. Il Dipartimento per lo Sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza".

Con il comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato modificato l'art. 6 del D. Lgs. n. 39.

La lett. a) del succitato comma 4), sostituisce il comma 1 dell'art. 6, intervenendo sulle modalità di iscrizione al Registro e disponendo che la domanda di iscrizione sia inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta delle ASD/SSD, dalla FSN, dalla DSA o dall'EPS affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze.

La lett. b) del comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, prevede al comma 2 dell'art. 6, che la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione sia integrata con l'atto costitutivo e lo statuto della ASD/SSD.

Con la lett. c) del comma 4 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito un periodo al comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 39. Il novello comma 3-bis è così articolato: "Con DPCM o dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando ulteriori requisiti. Il medesimo Decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le FSN, le DFSA e gli EPS, anche paralimpici".

La successiva lett. d), mira a precisare i contenuti della verifica da svolgere a valle della presentazione della domanda di iscrizione, da parte del Dipartimento per lo Sport. La successiva lett. e), introduce all'art. 6 del D. Lgs. n. 39/2021, il comma 4-bis che prevede l'istituzione da parte del Dipartimento per lo Sport, di un Comitato Permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento, nell'ambito del quale i rappresentanti del CONI e del CIP potranno attestare la conformità ai propri principi

fondamentali degli statuti delle ASD/SSD affiliate a organismi riconosciuti dagli stessi, per quanto di rispettiva competenza. Il Comitato si riunisce a cadenza settimanale. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

La lett. g) del comma 4 del D. Lgs. n. 120/2023, introducendo all'art. 6 del D. Lgs. n. 39/2021, il comma 6-bis, stabilisce l'esonero dalla presentazione del modello EAS per le ASD/SSD iscritte al Registro e, comunque, tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.

Con il comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, sono state apportate modifiche all'art. 14 del D. Lgs. n. 39 – Acquisto della personalità giuridica –

Al comma 1 dell'art. 14, è previsto che le ASD possono, in deroga al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche.

Dopo il comma 1 è inserito il **comma 1-bis** così formulato: **“All’istanza di cui all’articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli Organi statutari e i verbali che modificano la sede legale”.**

Il successivo **comma 1-ter** prevede che per le ASD già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, che ottengono l'iscrizione nel Registro, l'efficacia dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel periodo di sospensione, le predette ASD non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione.

Il **comma 1-quater** prevede che per le ASD già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 – Terzo Settore – che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai fini del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal Registro del Terzo Settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'Associazione quale persona giuridica.

La lett. b) del comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, sostituisce interamente il testo del comma 2. Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021, **modifica la procedura di acquisto della medesima personalità giuridica. Infatti, il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD già costituita quale Associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente Decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al successivo comma 3-ter, deve depositarlo entro 20 giorni, presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla FSN, la DSA o l'EPS affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di Associazione già iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il Notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'Associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.**

Con la lett. c) del comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, sono stati inseriti all'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021, dopo il comma 3, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il comma 3-bis prevede che se il Notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori, o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Notaio, possono domandare all'Ufficio del Registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il comma 3-ter stabilisce che si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da

beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un Revisore Legale o di una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

Il comma 3-quater prevede che quando risulta che il patrimonio minimo di cui al precedente comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il Titolo III reca disposizioni in materia di contrasto alla violenza in genere e l'art. 16 stabilisce che le FSN, le DSA, gli EPS e le Associazioni Benemerite devono redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza in genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le ASD/SSD devono anch'esse predisporre, sulla base delle linee guida adottate dagli enti affilianti, i modelli organizzativi conformi, pena sanzioni.

Le disposizioni recate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 120/2'23, interessano il D. Lgs. N. 40/2021, recante misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali.